



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – COD. FISC. 80001610601 - Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233
SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it – email – info@comune.arnara.fr.it

Prot. N. 5394

Arnara, 05.11.2021

Ordinanza N° 18 del 05.11.2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per proroga affidamento in via temporanea ed urgente del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti solidi urbani alla Ditta Sangalli Giancarlo srl

IL SINDACO

nella qualità di Autorità Sanitaria Locale

PREMESSO:

- che il Comune di Arnara effettua il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani come definiti nelle lettere a) b) e d) dell'art. 184 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 nonché la raccolta differenziata sull'intero Territorio Comunale;
- che il predetto servizio costituisce attività di pubblico interesse;
- che la ditta TAC Ecologica s.r.l. è risultata aggiudicataria del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti solidi urbani, come risulta dal contratto Rep. n. 1/2017 registrato a Frosinone al n. 6569 serie 1T in data 09.11.2017, a seguito procedura aperta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 120 del Reg. gen.le e n. 27 dell' Area Tecnica del 29.03.2019 è stata disposta la proroga tecnica dell'affidamento relativo alla gestione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti fino alla data del 31.07.2019;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 288 del Reg. gen.le e n. 61 dell' Area Tecnica del 23.07.2019 è stata disposta fino al termine del 31.01.2020, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto da indire, la proroga dell'affidamento relativo alla gestione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti, Contratto sottoscritto in data 09.11.2017 rep. N. 1/2017, con la Ditta Tac Ecologica srl, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;
- che con decreto del 9 giugno 2019, il Tribunale Penale di Roma disponeva il sequestro delle quote sociali della Tac Ecologica S.r.l. e dell'azienda, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. e nominava con decreto dell' 11 giugno 2019, il dott. Fabrizio Iapoce quale amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro;
- che con nota prot. 6930 del 16.10.2019, trasmessa via pec stessa data, l'Amministrazione Comunale contestava alla Società Tac Ecologica srl gli inadempimenti commessi e si diffidava la stessa ad adempiere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, avvertendo che il perdurare degli inadempimenti contestati, avrebbe comportato la risoluzione del contratto Rep. 1/2017 del 09.11.2017, così come disciplinate dall'art. 19 del Capitolato Speciale di appalto, con riserva di escutere la polizza fideiussoria, fatto salvo il diritto di richiedere maggiore danno subito e subendo;
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente con il numero del 7168 del 26.10.2019 l'Amministratore giudiziario comunicava ai comuni interessati che in data 24 ottobre 2019, a causa dello stato di grave criticità finanziaria e organizzativa in cui versa la Tac Ecologica S.r.l., il Tribunale di Roma ha autorizzato il succitato amministratore giudiziario a comunicare ai Comuni l'impossibilità di proseguire il servizio, con ogni conseguenza sulla sopravvivenza dei contratti esistenti tra i Comuni e TAC Ecologica S.r.l., che dovranno per l'effetto ritenersi sciolti ed inefficaci;
- che non è tuttavia possibile prevedere una interruzione del servizio in questione per i tempi necessari all'espletamento di una nuova gara se non con insostenibili disagi e rischi per la salute pubblica;

RITENUTO che stante la condizione emergenziale per le motivazioni sopra descritte, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006, di dover derogare nell'immediato alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs. 50/2016 affidando l'espletamento del servizio di

igiene urbana nel territorio comunale a idonea ditta specializzata nel settore, individuando, quindi, un nuovo soggetto affidatario del servizio onde evitare interruzioni dello stesso;

VISTO l'art. 191 D. Lgs. n°152/ 2006, che attribuisce al Sindaco il potere di adozione di ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registro ufficiale prot. 0005982 del 22/04/2016

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 26.10.2019 con la quale:

- veniva affidata in via temporanea ed urgente fin da subito il servizio per la raccolta dei rifiuti sull'intero territorio comunale, nel rispetto dell'offerta tecnica ed economica presentata, per mesi sei a partire dal 27.10.2019 in favore della Ditta Se. Am. srl di Vallecorsa;

-che il servizio oggetto della presente ordinanza abbia a cessare anticipatamente, rispetto al termine di sei mesi, all'atto del subentro del nuovo contraente individuato dalla Amministrazione comunale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo o rimborso spese, fatto salvo il pagamento del prezzo stabilito computato giornalmente;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 73 del Reg. gen.le e n. 13 dell' Area Tecnica del 08.04.2020 con la quale venivano impegnate in favore della Ditta Se.Am. srl di Vallecorsa per l'importo totale di € 28.223,52;

PRESO ATTO dell'Ordinanza sindacale n. 5 del 27.04.2020 rettificata con ordinanza n. 6 del 28.04.200, contingibile ed urgente per la proroga dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti solidi urbani alla Ditta Se.Am. srl con sede in Vallecorsa (FR) a partire dal 01.05.2020 e fino ad individuazione della nuova ditta aggiudicatrice e comunque non oltre mesi 6;

CONSIDERATO che il servizio di raccolta e conferimento dei RRSSUU è un servizio essenziale, in quanto si riferisce ad aspetti igienico sanitari pubblici e che pertanto, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di affidamento in corso, occorre garantire la prosecuzione dello stesso senza soluzione di continuità onde prevenire le conseguenze igienico sanitarie sottese ad un'eventuale interruzione;

RITENUTO che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara di cui sopra, per garantire continuità del servizio è necessario procedere ad un affidamento d'urgenza ad operatore economico qualificato;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 311 del Reg. gen.le e n. 62 dell' Area Tecnica del 04.11.2020 con la quale è stato disposto che a far data dal 09.11.2020 e fino al termine del 09.05.2021, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto, l'affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati, svolto con il sistema porta a porta", in favore della ditta Sangalli Giancarlo & C. srl Via E. Fermi 35- Monza P.I. 07117510151 ad eseguire il servizio in oggetto, per un importo mensile pari a € 9.342,92 comprensivo di IVA (10%);

ACCERTATO che con Deliberazione del Giunta Comunale N. 39 del 26.05.2021 sono state approvate le avanti citate "Linee guida per la redazione dei documenti di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di nettezza urbana, spazzamento ed altri servizi connessi e correlati a quelli precedenti - Periodo 2021÷2026";

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 157 del Reg. gen.le e n. 39 dell' Area Tecnica del 26.05.2021 è stato disposto fino 05.11.2021, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto da indire, la proroga dell'affidamento relativo alla gestione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti, Contratto sottoscritto in data 03.03.2021 rep. N. 1/2021, con la Ditta Sangalli Giancarlo & C. srl, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere; il tutto al solo fine di garantire la prosecuzione e lo svolgimento del servizio durante le fasi che saranno necessarie ed occorrenti per lo svolgimento della procedura di gara e l'individuazione del contraente;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 71 del 28.09.202 con la quale viene approvato il progetto esecutivo relativo alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di nettezza urbana, spazzamento ed altri servizi connessi e correlati a quelli precedenti - Periodo 2021÷2026";

VISTI:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 315 del 04.10.2021 con la quale è stata avviata la procedura aperta, come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, servizi di nettezza urbana, spazzamento ed altri servizi connessi e correlati a quelli precedenti, per il quinquennio 2021÷2026, per un importo complessivo pari a € 569.254,90 oltre IVA per il periodo 2021/2026 (€ 113.850,98/anno);
- la lettera di trasmissione alla Stazione Unica appaltante della provincia di Frosinone (SUA) nota prot. 4902 del 13.10.2021 con la quale viene evidenziato l'avvio delle procedure di gare relative all'affidamento del Nuovo gestore;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, nelle more delle determinazioni procedurali in capo alla SUA della Provincia di Frosinone, e dell'aggiudicazione della gara in questione, garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che l'interruzione degli stessi possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica ed all'ambiente;

DATO ATTO del protrarsi dei tempi per l'espletamento della procedura di gara oltre i termini temporali previsti;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre la proroga tecnica, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di igiene urbana di cui al contratto in essere, allo scopo di scongiurare possibili situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica che potrebbero derivare dall'interruzione del servizio, soprattutto nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione della procedura di aggiudicazione in itinere e, come detto, ancora in essere;

ATTESO di dover provvedere con urgenza, e provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta;

APPURATO CHE, in forza delle misure sopra elencate, risulta difficoltoso per questa amministrazione procedere all'individuazione del nuovo soggetto affidatario dell'appalto in questione:

- difficoltà ad avviare la nuova gara secondo le tempistiche e le modalità originariamente fissate;
- carenza personale in organico;

APPURATO CHE, in forza delle misure sopra elencate, risulta difficoltoso per questa Amministrazione procedere all'individuazione del nuovo soggetto affidatario dell'appalto in questione perché in difficoltà ad avviare la nuova gara secondo le tempistiche e le modalità originariamente fissate;

RITENUTE sussistenti gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente, in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'aggiudicazione della gara; Considerato, altresì, che l'attuale emergenza sanitaria, dovuta all'epidemia in corso da COVID-19, non consente alcun indugio nell'assicurare continuità ad un servizio essenziale a garanzia dell'igiene urbana, quale quello in oggetto; Ritenuta la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, mediante un provvedimento "extra ordinem", a fronte della situazione venutasi a creare e prima descritta;

PRESO ATTO, pertanto, che sussistono i presupposti per disporre l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, dei servizi di igiene urbana da parte della Sangalli Giancarlo srl – attuale gestore -, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al capitolato e contratto già in essere, per un periodo transitorio pari a 6 (sei) mesi e, pertanto, dal 6° novembre 2021 e sino al 31.05.2022, salvo cessazione anticipata, ove in tale lasso di tempo si provveda alla definitiva aggiudicazione della gara, ed in ogni caso, sino alla data di stipulazione dell'inerente contratto ovvero dell'esecuzione in via d'urgenza eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

CONSIDERATO che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica, per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria;

RILEVATO che, allo stato attuale, ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienicosanitaria ed ambientale, per cui occorre assicurare la continuità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto da parte del Comune di Arnara, nel rispetto della normativa vigente in materia

RITENUTO ALTRESI':

- che la situazione riveste carattere di urgenza e che non può essere fronteggiata con i normali strumenti dell'ordinamento giuridico;

VISTI:

- Il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
- La Legge 21/11/2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"
- Il D.L. n. 18/2020 (cd. *Decreto Cura Italia*);
- Il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Il D.L.vo n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale", e ss.mm.ii. (art. 182 , comma 6 bis)
- Gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate alla Ditta Se.Am. srl con sede legale Via Giulia 37 – 03028 Vallecorsa (FR) di affidare in via temporanea ed urgente fin da subito il servizio per la raccolta dei rifiuti sull'intero territorio comunale, nel rispetto dell'offerta tecnica ed economica presentata, per mesi sei a partire dalla data odierna fino al 31.05.2021;

-che il servizio oggetto della presente ordinanza abbia a cessare anticipatamente, ove in tale lasso di tempo, si provveda alla definitiva aggiudicazione della gara, ed in ogni caso, sino alla data di stipulazione dell'inerente contratto ovvero dell'esecuzione in via d'urgenza eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo o rimborso spese, fatto salvo il pagamento del prezzo stabilito computato giornalmente

DISPONE

- che la validità della presente ordinanza ha decorrenza immediata nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul relativo sito Web;

- che copia del presente atto sia trasmessa alla ditta Sangalli Giancarlo srl;

- Che copia del presente atto sia trasmessa alla Prefettura di Frosinone, alla Polizia Locale.

Che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito ufficiale (home) del Comune di Arnara.

RENDE NOTO

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Arnara, 05.11.2021


Il Sindaco
Massimo Fiori